I.R.C. e l’idr

Nicola Incampo
Direttore IRC e Scuola Diocesi di Tricarico e Regione Basilicata

1. L’atipicità dell’IRC

- L’IRC non “dipende dalla revisione del Concordato” come qualcuno dice, ma dallo stesso Concordato del 1929.
- L’Accordo di revisione dello stesso Concordato sancito con legge 121 del 25 marzo 1985 nell’articolo 9.2 stabilisce una continuità ed un orientamento nuovo: “*continuerà ad assicurare nel quadro delle finalità della scuola*”

2. Il valore dell'Intesa tra Ordinario competente per territorio e autorità scolastica

- Analogia tra ***abilitazione*** e ***Idoneità***
- Il Codice di Diritto Canonico impone all'Ordinario Diocesano di accertarsi che gli aspiranti all'insegnamento della religione cattolica "*… siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica*" (Can. 804)

2. Il valore dell'Intesa tra Ordinario competente per territorio e autorità scolastica

- Legge 121 del 23.3.1985: "*…L'insegnamento della religione cattolica …. è impartito…. da insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica*"
- Punto 2.5 del DPR n. 751 del 16.12.1985: "*l'insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano e da esso non revocata*".

2. Il valore dell'Intesa tra Ordinario competente per territorio e autorità scolastica

- Canone 805: "*E' diritto dell'Ordinario Diocesano del luogo per la propria diocesi di nominare o di approvare gli insegnanti di religione, e parimenti, se lo richiedano motivi di religione o di costumi, di rimuoverli oppure di esigere che siano rimossi*".

2. Il valore dell’Intesa tra Ordinario competente per territorio e autorità scolastica

- La legge 186/03 ha come pietra angolare il Concordato e precisamente il punto 5 del Protocollo addizionale relativo all’articolo 9 che recita così: “L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 è impartito in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa, dall'autorità scolastica.” (Cfr. Legge 121 del 25 marzo 1985).

- Questo significa che tutte le nomine degli insegnanti di religione devono essere fatte “d’intesa”, sia quelle al trenta per cento che quelle al settanta per cento.

2. Il valore dell'Intesa tra Ordinario competente per territorio e autorità scolastica

- Ma che cosa significa essere nominati d'intesa?
  I parametri dell'intesa tra Ordinario diocesano e Autorità scolastica sono tre:

  1. La fissazione delle ore;
  2. L'individuazione dell'insegnante;
  3. La scelta della scuola

2. Il valore dell'Intesa tra Ordinario competente per territorio e autorità scolastica

- Il primo passo è dell'Autorità scolastica che comunica le ore di religione sia all'Ordinario diocesano che all'USR.
- E' evidente che se il settanta per cento delle cattedre verrà coperto da insegnanti di ruolo, il restante trenta per cento sarà coperto da insegnanti non di ruolo.

3. APPLICAZIONE DELLA LEGGE 186/2003

- Gli Ordinari Diocesani hanno competenze territoriali ben precise e delimitate con accordo tra Conferenza Episcopale Italiana e lo Stato Italiano.

4. GRADUATORIA AD ESAURIMENTO: PERCHÉ <u>NON PUÒ</u> ESSERE APPLICATA AGLI IDR

- Impedisce l'utilizzo degli insegnanti non di ruolo!
- La ***spalmatura*** delle cattedre: di cosa si tratta?
- In alcune regioni (es. Lombardia) non vengono formulate le graduatorie per i soprannumerari proprio perché il personale di ruolo non raggiunge il 70%

5. IRC E CLASSE DI CONCORSO: PERCHÉ NON CI PUÒ ESSERE UNA CLASSE DI CONCORSO

- La questione del "*TERZO CANALE*".

6. IDR E SEDE: PERCHÉ GLI IDR NON POSSONO ESSERE TITOLARI DI SEDE

- L'insegnante di religione non è titolare di sede, ma utilizzato su quella sede.
- Questo significa che se c'è una proposta da parte dell'Ordinario di utilizzarlo su un'altra sede nulla lo vieta.

7. LA NUOVA INTESA DEL 2012: COSA CAMBIA?

- L'insegnante di religione non è titolare di sede, ma utilizzato su quella sede.
- Questo significa che se c'è una proposta da parte dell'Ordinario di utilizzarlo su un'altra sede nulla lo vieta.

7. LA NUOVA INTESA DEL 2012: COSA CAMBIA?

TITOLI	INFANZIA	PRIMARIA	SECONDARIA
BACCALAUREATO, LICENZA, DOTTORATO TEOLOGIA O DISCIPLINE ECCLESIASTICHE	X	X	X
STUDI TEOLOGICI SEMINARIO MAGGIORE	X	X	X
LAUREA MAGISTRALE SCIENZE RELIGIOSE	X	X	X
SACERDOTI, DIACONI, RELIGIOSI CON QUALIFICAZIONE ATTESTATA DALL'ORDINARIO	X	X	
TITOLARI DI SEZIONE/CLASSE CON MASTER II LIVELLO PER IRC	X	X	
INSEGNANTI CON DECRETO IDONEITÀ + TITOLI VALIDI ENTRO 31.08.2017 + 1 ANNO INSEGNAMENTO IRC ENTRO 31.08.2017	X	X	X
INSEGNANTI IDONEI SECONDO INTESA 14.12.1985 + 1 ANNO INSEGNAMENTO IRC DAL 2007-2008	X	X	X

7. LA NUOVA INTESA DEL 2012: COSA CAMBIA?

Deroga fino a a.s. 2016-2017 (31.08.2017)

TITOLI	**INFANZIA** **60 ore/anno**	**PRIMARIA** **2 ore/sett.**	**SECONDARIA** **1 ora/sett.**
MAGISTERO SCIENZE RELIGIOSE (ENTRO A. A. 2013-2014)	X	X	X
LAUREA II LIVELLO + DIPLOMA SCIENZE RELIGIOSE (ENTRO A. A. 2013-2014)	X	X	X
DIPLOMA SCIENZE RELIGIOSE (ENTRO A. A. 2013-2014)	X	X	
TITOLARI DI SEZIONE/CLASSE CON 1 ANNO DI IRC NEL PERIODO 2007-2012	X	X	
ISTITUTO MAGISTRALE (CON FREQUENZA IRC) + 1 ANNO DI IRC 2007-2012	X	X	

8. NATURA DEL RAPPORTO DI LAVORO DOPO LA NUOVA INTESA DEL 28 GIUGNO 2012

- IN PARTICOLARE PER CHI INSEGNA SENZA TITOLO, MA SU POSTO LIBERO E DISPONIBILE

- La Circolare Ministeriale numero 182/91: "*…casistica dei docenti di religione […] privi del titolo di specializzazione […] il posto assegnato ad un docente che si trovi nelle descritte condizioni è da considerarsi comunque vacante e per tale unica motivazione l'assegnazione va considerata come nomina di supplenza a carattere annuale, valida per il periodo 1 settembre - 31 agosto di ogni anno scolastico*".

8. NATURA DEL RAPPORTO DI LAVORO DOPO LA NUOVA INTESA DEL 28 GIUGNO 2012

- La nota Stellacci (n°2989 del 6/11/2012) afferma:

  A. "*Per l'assunzione o la conferma in servizio degli insegnanti di religione cattolica l'ordinario diocesano può segnalare all'autorità scolastica, di norma, solo persone in possesso dei prescritti titoli di studio. Tuttavia, per carenza di candidati qualificati, sarà possibile ricorrere a personale ancora privo di detti titoli di studio entro e non oltre l'anno scolastico 2016-17*".

  B. "*si ricorda che il contratto di lavoro con tali insegnanti deve essere stipulato esclusivamente per supplenza fino al termine delle lezioni e il servizio prestato non può essere valutato e riconosciuto ai fini di una successiva ricostruzione di carriera*".